

AREA CONCILIA

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico dell'organismo di mediazione Area Concilia è la carta dei diritti e dei doveri tesa alla definizione delle regole di ogni partecipante alla sua organizzazione dal suo funzionamento. Esso, pertanto, definisce l'insieme dei principi ai quali sono chiamate ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione ed al funzionamento dell'organismo stesso, fatte salve le fonti normative sovraordinate.

REGOLE DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO

L'organismo impronta tutta la propria organizzazione ai seguenti principi generali:

1. Il personale dell'organismo ed i collaboratori sono tenuti a svolgere attività di aggiornamento e formazione professionale nei termini di cui alla normativa primaria al regolamento adottato dall'organismo.
2. L'organismo ripudia ogni tipo di discriminazione ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
3. L'organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque adesso si rivolga per finalità non contrarie alla legge
4. Tutti i soggetti che collaborano all'organismo e che partecipano all'attività dello stesso devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'organismo stesso e delle parti in mediazione rispettando sempre le decisioni assunte dall'organismo.
5. Tutti i soggetti che collaborano l'organismo e che partecipano all'attività dello stesso sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. L'organismo garantisce rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy sul trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non sensibili.
6. L'organismo si impegna ad essere indipendente, non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti e a perseguire il canone della diligenza professionale.
7. L'organismo si impegna a consegnare il presente codice ai propri dipendenti, ai collaboratori ai mediatori e a renderlo conoscibile al pubblico ed all'utenza.

REGOLE DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

Il presente codice etico e di condotta è ispirato al codice europeo di condotta per i

mediatori ed esso ha lo scopo di uniformare la condotta dei mediatori accreditati, alla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, nonché dei principi e regole di cui al D. lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

L'attività di mediazione deve essere svolta nel rispetto delle norme del presente Codice Etico che i mediatori sottoscrivono per accettazione al momento della loro iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo Area Concilia.

1. Il mediatore dovrà aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti, operando in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.

2. Il mediatore deve essere in possesso dei titoli di cui al D. lgs, 28/2010, e D.M. n. 150/2023 deve mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti nell'ambito del procedimento di mediazione.

3. Il mediatore all'atto della nomina per ogni caso assegnato dovrà verificare di essere dotato della preparazione e specifica competenza professionale relativa all'affare di mediazione affidatogli.

4. Il mediatore all'atto di assunzione per ciascun incarico dovrà sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza, di imparzialità e di neutralità.

a) Indipendenza ovvero assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali o associativi) tra il mediatore e le parti, loro consulenti e loro parenti.

b) Imparzialità ovvero assistenza delle parti equa, imparziale e non discriminatoria. Il mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e nell'interazione con le parti deve essere attento a non far trasparire i suoi valori le sue opinioni e le sue credenze

c) Neutralità ovvero assenza da parte del mediatore di qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti e di interesse circa l'esito del procedimento.

5. Il mediatore comunicherà qualsiasi circostanza contraria ai principi innanzi elencati e che emerga prima o durante la procedura ed in tal caso dovrà rifiutare la designazione e/o interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, salvo consenso scritto di tutte le parti.

6. Il mediatore designato non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo. In tal caso il mediatore comunica, per iscritto, sia al responsabile dell'Organismo sia alle parti qualsiasi interesse personale e/o economico connesso

all'esito della procedura di Mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto di interessi sia reale che apparente.

7. Il mediatore deve assicurarsi che prima dell'incontro di mediazione le parti abbiano compreso la natura e le finalità del procedimento di mediazione, il ruolo del mediatore, la facoltà di ogni parte di ritirarsi in ogni momento della procedura, gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.

8. Il mediatore informa le parti che hanno la facoltà di farsi assistere da persone di fiducia (avvocati, commercialisti, consulenti od altri anche privi di competenze specifiche) e che nel caso di procedimenti per i quali la mediazione è condizione di procedibilità dovranno essere assistiti da un avvocato di fiducia.

9. Il mediatore richiede sempre la presenza personale delle parti e, nei casi eccezionali in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, dovrà esigere l'esibizione dei poteri rappresentativi.

10. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa e di formulare una proposta nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 28 del 2010 e succ. modificazioni ed integrazioni.

11. Il mediatore ha l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni che emergono dalla mediazione o che siano relative ad essa, ivi compresa la circostanza che la mediazione sia in corso, sia stata o sarà svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

12. Il mediatore è obbligato ad astenersi dall'accettare incarichi professionali in favore di ciascuna delle parti in procedimenti connessi con la lite che costituisce oggetto della procedura di mediazione od in altre procedure per un periodo di anni tre decorrenti dalla conclusione della procedura di mediazione.

13. La violazione anche di una soltanto delle regole e/o dei principi del presente codice etico comporterà la tempestiva revoca dell'incarico e la sospensione del mediatore dall'elenco dell'Organismo.

14. Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico si applicano in quanto compatibili le norme di legge ed il regolamento di procedura dell'Organismo.